



Repubblica di San Marino
CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

SEDUTA DEL 14 dicembre 2005

DELIBERA n.3

OGGETTO: Ratifica Accordo P.A./OO.SS. sul part-time per motivi personali

IL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
nella seduta del 14 dicembre 2005

ratifica

l'Accordo P.A./OO.SS. sottoscritto in data 24 novembre 2005, (che si allega alla presente) relativo alla regolamentazione del part-time per motivi personali.

SEGRETERIA ISTITUZIONALE
S. Marino, LI 15 DIC. 2005
VISTO, per copia conforme.
IL DIRIGENTE
(Avv. Giovanna Crescentini)
Piero Vesperini

Estratto del Processo Verbale rilasciato ad uso: della Segreteria di Stato per gli Affari Interni, la Pubblica Istruzione e l'Università, della Segreteria di Stato per le Finanze, il Bilancio, i Trasporti, la Ricerca e i Rapporti con l'A.A.S.F.N., della Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato, il Commercio, le Telecomunicazioni e la Cooperazione Economica, della Segreteria di Stato per il Lavoro e la Cooperazione, il Turismo, lo Sport e le Poste, del Capo del Personale, della Direzione dell'Ufficio del Personale e delle Organizzazioni Sindacali, del Direttore Generale I.S.S., del Direttore A.A.S.S., del Direttore A.A.S.P., del Direttore A.A.S.F.N., del Rettore dell'Università degli Studi, della Segreteria Generale del C.O.N.S.

**Accordo
in merito alla regolamentazione del part-time per motivi personali**

Fra

la Delegazione di Governo, rappresentata da:

Rosa Zafferani	Segretario di Stato per gli Affari Interni, la Pubblica Istruzione e l'Università
Pier Marino Mularoni	Segretario di Stato per le Finanze, il Bilancio, i Trasporti, la Ricerca e i Rapporti con l'Azienda Autonoma di Stato Filatelica e Numismatica
Claudio Felici	Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigianato, il Commercio, le Telecomunicazioni e la Cooperazione Economica
Paride Andreoli	Segretario di Stato per il Lavoro e la Cooperazione, il Turismo, lo Sport e le Poste

e

le Organizzazioni Sindacali rappresentate da:



Mauro Franco Casali	Segretario F.U.P.I. - C.S.d.L.
Antonio Ceccoli	Segretario F.P.I. - C.D.L.S.


visti gli impegni assunti con il Contratto di lavoro nel Settore Pubblico Allargato per il quadriennio 2001-2004 del 18 febbraio 2003, al paragrafo "Materie da regolamentare", impegni riconfermati con il Protocollo d'intesa del 29 novembre 2004;

visti la Legge 20 novembre 1987 n.138 e i relativi specifici Accordi attuativi del 30 agosto 1990 e del 5 dicembre 1994;

premesso che, in riferimento alla vigente regolamentazione, le Parti concordano di intervenire sui seguenti aspetti:

- a) istituzione di posti di ruolo ad orario ridotto e contestuale individuazione dei criteri e delle modalità di accesso;



Concetti
Andreoli 

- b) monte ore settimanale (attualmente limitato esclusivamente a 18 ore settimanali = 50% dell'orario contrattuale previsto);
- c) figure professionali escluse dall'accesso al part-time;
- d) durata (attualmente prorogabile annualmente senza limitazioni);
- e) norma transitoria e di raccordo, che definisca il trattamento da riservare ai dipendenti che abbiano già usufruito o stiano usufruendo di periodi di part-time;

si addiviene alla stipula del presente Accordo:

1) Saranno individuate, negli organigrammi degli Uffici e Servizi dello Stato, specifiche posizioni ad orario parziale, funzionali all'organizzazione del lavoro; saranno, altresì, individuate le funzioni che possono essere svolte a part-time, attraverso una mappatura che verrà rivista con cadenza biennale e che andrà a costituire l'offerta dell'Amministrazione.

Considerato che, nell'ambito dell'I.S.S., in determinate funzioni non è possibile l'applicazione di quanto precede, stante l'attuale organizzazione dei turni di servizio (il tempo parziale va ad interrompere il turno di lavoro), l'eventuale identificazione di aree omogenee potrà consentirne l'introduzione.



L'istituzione di posti di ruolo ad orario parziale potrà consentire, a chi richiede la riduzione dell'orario di lavoro per motivi personali, di accedervi anche se appartenente a diverso Ufficio o Servizio, qualora la riduzione richiesta non possa essere "sopportata" dall'Ufficio di provenienza.

L'istituzione di posti ad orario parziale deve rispondere a due esigenze:

- all'organizzazione del lavoro, che può necessitare di impegni orari inferiori rispetto all'orario contrattuale previsto e di maggiore flessibilità;
- alle esigenze del dipendente, il quale in base alla norma generale - che resta invariata - potrebbe non rientrare nel limite percentuale previsto nell'ambito del proprio Ufficio.

2) Ferma restando l'attuale regolamentazione e la distribuzione dell'orario su 5 o 6 giorni settimanali, viene ampliato il monte orario attualmente previsto, aggiungendo alla fascia delle 18 ore settimanali anche la fascia delle 24 ore settimanali; in quest'ultimo caso, la concessione è subordinata alla condizione che non necessiti la sostituzione e alla disponibilità del dipendente all'articolazione dell'orario di servizio con flessibilità riferita a tutto l'arco giornaliero previsto.

Per quanto attiene alla fascia delle 18 ore settimanali, l'orario di servizio dovrà comunque essere confacente alle esigenze dell'Ufficio e fare riferimento all'articolazione prevista per lo stesso, pur tenendo conto delle esigenze del



Comelli



Alessi



dipendente; in caso di conflitto la soluzione deve essere ricercata tramite la Commissione Consultiva.

In generale, il dipendente che richiede la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è tenuto ad effettuare un orario rispondente alle esigenze di servizio e ai modelli organizzativi esistenti e di nuova contrattazione.

- 3) Nella logica di ampliare la possibilità di ricorso al part-time, sarà attuata una verifica entro il 31 gennaio 2006, per valutare se l'accesso a qualifiche attualmente escluse possa comunque essere funzionale, anche in relazione alla prevista riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi Pubblici, e rispondente alle esigenze di servizio e ai doveri professionali inerenti ai medesimi.
- 4) La durata minima del periodo di part-time è di un anno, non frazionabile. E', altresì, stabilita una durata massima di 5 anni continuativi; nei confronti di chi avrà usufruito di tale periodo massimo continuativo o periodo inferiore, per poter nuovamente accedere al part-time, dovranno trascorrere almeno 5 anni. Sono consentiti due periodi nel corso della carriera, indipendentemente dalla durata.
Le limitazioni non sono cumulabili con il part-time post-partum.
- 5) Nel caso in cui nell'ambito dello stesso Ufficio o Servizio vi siano più richieste di part-time, considerati i limiti percentuali previsti o qualora l'organizzazione del lavoro non consentisse la concessione a tutti i richiedenti, fra questi avrà precedenza il dipendente che ne ha beneficiato in misura minore.
Tale criterio deve essere applicato anche agli esclusi, ai quali potrà essere accordata la possibilità di accedere ai posti orario, qualora ve ne siano di disponibili corrispondenti alla qualifica di appartenenza.
- 6) I dipendenti che, all'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente accordo, risultino già in part-time, il periodo in corso - ai fini dei limiti posti dalla nuova regolamentazione - sarà computato come segue: primo anno, nel caso in cui ne stia usufruendo da non più di due anni; secondo anno, nel caso in cui ne stia usufruendo da tre anni; terzo anno, nel caso in cui ne stia usufruendo da più di quattro anni. Tuttavia, in caso di richieste da parte di più dipendenti che comportano l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente punto 5), saranno considerati gli anni di part-time effettivamente svolti.
- 7) Gli interventi riferiti al superiore punto 3) e le eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni al presente accordo saranno adottati con specifici accordi.



Concetti

Aleoli



- 8) Le disposizioni di cui ai superiori punti 2), 4), 5) e 6) avranno efficacia a seguito della ratifica del presente Accordo da parte del Consiglio Grande e Generale; per quanto attiene alle previsioni di cui al punto 1), si rimanda all'entrata in vigore degli specifici provvedimenti legislativi.
- 9) Resta ferma qualunque altra determinazione non in contrasto con quanto precede contenuta nei precedenti Accordi in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

San Marino, 24 novembre 2005/1705 d.F.R.

La Delegazione di Governo

Le Organizzazioni Sindacali



(Rosa Zafferani)






Franco Casali






(Pier Marino Mularoni)





(Antonio Ceccoli)




(Claudio Felici)




(Paride Andreoli)

